

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

Premessa.

Il contratto è destinato, per quanto riguarda la fornitura di gas, a tutti i clienti finali domestici e non domestici il cui consumo annuo non sia complessivamente superiore a 5mc 200.000; per quanto riguarda la **fornitura di energia elettrica** a tutti i clienti finali domestici e non domestici alimentari in bassa tensione (di seguito anche "fornitura BT") o in media tensione (di seguito anche "fornitura MT"). Qualora non sia diversamente specificato, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica si intendono applicabili sia alla fornitura in BT che alla fornitura in MT.

Il contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore (di seguito anche IREN MERCATO) e il Cliente, fissando gli obblighi ed i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte dall'AEEGSI. Il contratto ha ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale (di seguito gas) da parte del Fornitore presso le sedi indicate e in conformità alle scelte operate dal Cliente ai fini della conclusione del contratto stesso. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas, la scelta di entrambe le forniture non determina l'insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, così come definito dall'art. 1.1 della delibera AEEGSI del 25 Giugno 2007 n. 144/2007 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 164 SO 161 del 17.7.2007), in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati contratti, le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate, da considerarsi tali anche nell'ipotesi di recepimento su unico modulo. Costituiscono altresì oggetto del contratto le attività di bollettazione/fatturazione dei consumi e riscossione degli importi bollettati/fatturati. Di seguito verranno riportate le previsioni contrattuali valide i) per entrambe le tipologie di fornitura di energia elettrica e di gas, ii) per la sola fornitura di gas, iii) per la sola fornitura di energia elettrica (sia in BT che in MT) e iv) specificatamente per la sola fornitura di energia elettrica in BT e in MT, come di volta in volta verrà opportunamente precisato.

1 Conclusione del contratto.

1.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas (di seguito sempre il Contratto, a prescindere dalle forme di conclusione infra indicate), si può concludere:

- nel caso di **proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore**, nel momento in cui entro il termine di 45 giorni o altro termine previsto dall'AEEGSI - dalla data di sottoscrizione della proposta di somministrazione da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettare detta proposta. Qualora il Fornitore non dovesse inviare l'accettazione al Cliente entro il suddetto termine la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo; nel caso in cui il Cliente abbia effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto sia la fornitura di gas che di energia elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la proposta anche per una sola delle due forniture;

- nel caso di **offerta del Fornitore al Cliente a mezzo corrispondenza**, nel momento in cui il Fornitore sia venuto a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta formulata al Cliente, qualora il Cliente non dovesse inviare l'accettazione al Fornitore con le modalità indicate nell'offerta, la proposta di somministrazione del Fornitore non produrrà alcun effetto;

- nel caso in cui l'**offerta del Fornitore al Cliente venga proposta e accettata da questo nel corso di una procedura telefonica (c.d. verbal order)**, all'esito di apposita telefonata registrata su supporto durevole;

In questa ultima ipotesi, tuttavia, il contratto sarà vincolante per il Cliente solo nel momento in cui Iren Mercato, dopo aver trasmesso al Cliente il picco contrattuale, riceverà conferma dal Cliente stesso della volontà di concludere il contratto:

- a) o nell'ambito di successivo contatto telefonico registrato su supporto durevole;
- b) o mediante accesso del Cliente ad apposita pagina web dedicata di Iren Mercato seguendo le istruzioni ivi specificate.

1.2 Il Contratto è costituito da tutti i documenti contrattuali costituenti la proposta effettuata dal Cliente al Fornitore oppure costituenti l'offerta del Fornitore al Cliente, dalle relative accettazioni e relativi documenti di esecuzione.

2 Durata, rinnovo, disdetta e recesso del contratto.

2.1 Il contratto ha una durata di dodici mesi, tacitamente rinnovabile, dalla data di decorrenza dell'avvio della somministrazione che avverrà:

- i) entro le tempistiche indicate dal Fornitore nelle Informazioni Preliminari e che sarà definita dal Fornitore stesso;

- nel caso di proposta effettuata dal Cliente: nella lettera di accettazione del Fornitore,

- nei casi di offerta del Fornitore al Cliente:

(a) se a mezzo corrispondenza, in apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla conclusione del contratto,

(b) se nel corso di una procedura telefonica (verbal order), in apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla **conclusione e vincolatività del contratto**,

In caso di diversa data di avvio, questa verrà indicata in successiva comunicazione;

ii) ovvero dall'attivazione della fornitura come disciplinata dall'art. 13.2.2

2.2 Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da ciascuna delle parti all'altra mediante raccomandata con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto, con gli effetti previsti dalle presenti Condizioni Generali.

2.3 **Per la fornitura di gas e per la fornitura di energia elettrica in BT**, ai sensi dell'Allegato A delibera AEEGSI den.144/2007 e ss.mm.ii., il Cliente finale domestico può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di un mese come previsto all'art. 4.1 dell'Allegato A alla citata delibera n. 144/2007 e ss.mm.ii.. Il Cliente finale non domestico può esercitare in qualunque momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di tre mesi come previsto all'art. 4.2 del medesimo Allegato A.

Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per cambio fornitore decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso.

Nel caso di recesso per cambio fornitore esercitato da clienti finali domestici, la comunicazione scritta di recesso deve essere inviata, avvalendosi del nuovo Fornitore.

Nel caso di recesso per cambio fornitore esercitato da clienti finali non domestici questi possono avvalersi del nuovo fornitore per l'introito della comunicazione scritta di recesso; nel caso non si avvalgano del nuovo fornitore, la comunicazione dovrà specificare che il recesso viene presentato per cambio fornitore.

In ogni caso il Cliente dovrà consentire al Distributore di effettuare la lettura del contatore per il rilievo dell'ultimo consumo alla data di scadenza del termine di preavviso.

2.4 **Per le forniture di energia elettrica in media tensione** il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 9 mesi; in caso di mancato rispetto di detto termine da parte del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un importo pari a 0,010 €/kWh applicato sul consumo medio mensile per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.

2.5 **Sia per la fornitura di gas che per la fornitura di energia elettrica**, nel caso in cui non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, il Cliente può esercitare il recesso in qualsiasi momento, dando un termine di preavviso di 1 mese mediante lettera raccomandata a/r o fax da inviare a IREN MERCATO.

Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso.

Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore.

A tal fine, nel caso di contatori non accessibili, il cliente finale dovrà consentire al Distributore, entro la data di scadenza del termine di preavviso, la lettura del contatore per rilevare l'ultimo consumo, nonché "la chiusura/rimozione del contatore. Il Fornitore provvederà a trasmettere al Distributore la richiesta del cliente finale nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla vigente regolazione. Parimenti il Distributore è tenuto a provvedere nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera AEEGSI ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii (pubblicata in GURI n. 258 SO 245 del 4.11.2008) per la fornitura di gas e nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera AEEGSI ARG/elt 198/11 ss.mm.ii. per la fornitura di energia elettrica.

Nel caso in cui le descritte attività di lettura/chiusura/rimozione del contatore non venissero consentite o comunque non eseguite per fatto imputabile al cliente stesso, il recesso non potrà considerarsi efficace.

Con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica l'operazione di apposizione dei sigilli al contatore elettronico, se possibile, potrà avvenire virtualmente anche per via telematica.

2.6 Il Fornitore, in ogni caso, mediante raccomandata, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso.

2.7 Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l'emissione dell'ultima bolletta/fattura a seguito dell'apposizione dei sigilli al contatore o dell'interruzione della fornitura da esterno o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l'acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore comunicata dal Distributore.

2.8 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o di gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

3. Diritto di ripensamento (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT)

In virtù di quanto previsto dall'art. 12.4 e 12.5 della delibera AEEGSI dell'8 Luglio 2010 n. 104/2010, nonché dal Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n.206 e ss.mm.ii., il Cliente finale domestico:

a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.

b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui IREN MERCATO acquisirà detta conferma, decorrerà:

i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso all'Area Clienti del sito www.irenmercato.it, dal giorno di esecuzione di detta operazione;

ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell'Area clienti del sito www.irenmercato.it.

4 Risoluzione del contratto.

4.1 Qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non abbia provveduto a

porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta indicante termini e modalità, potrà risolvere il contratto qualora le inadempienze contestate, sia nel caso di **somministrazione di energia elettrica**, sia nel caso di **somministrazione di gas**, siano relative a:

- a) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
- b) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
- c) autoletture mendaci;
- d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
- e) condizioni di sicurezza mancanti;
- f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
- g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
- h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc).

4.2 La manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4.3 **Per la somministrazione di energia elettrica** costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:

- la risoluzione dei contratti di trasporto e/o dispacciamento di cui al successivo art. 15;
- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del trasporto e del dispacciamento, secondo le previsioni del comma 16.2 Allegato A alla delibera AEEGSI 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento. In tal caso:

i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall'art. 5 della delibera AEEGSI ARG/elt 42/08 e ss.mm.ii.;

ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia;

- l'esecuzione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 Allegato A alla delibera AEEGSI 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii.

4.4 **Per la somministrazione di gas** costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:

- la risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore ed il Fornitore secondo le previsioni di cui al par. 13 del Codice di rete tipo di distribuzione gas (Delibera AEEGSI 108/2006 e ss.mm.ii. pubblicata in GURI n. 153 SO n.158 del 4 Luglio 2006);

- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del servizio di distribuzione, secondo le previsioni dell'art. 27 bis della delibera AEEGSI 138/04 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione. In tal caso:

i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall'art. 27 bis della delibera AEEGSI 138/04 e ss.mm.ii.;

ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza;

- l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/gas 99/11e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it).

5 Cessione del contratto, cessione del credito, volta e divieto di sub-fornitura.

5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il Contratto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso.

5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturiti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg. Cod. civ.

5.3 In caso di passaggio contemporaneo del contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica e/o del gas all'immobile (voltura) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il cliente entrante dovranno comunicare l'intenzione l'uno di recedere e l'altro di acquisire la titolarità del contratto di fornitura. Il cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto, previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore e comunicazione, unitamente con il titolare uscente, della lettura in corrispondenza della data di stipula del contratto. In assenza di stipulazione del nuovo contratto di fornitura da parte del cliente entrante, resta valido ed efficace il contratto originariamente sottoscritto dal titolare della fornitura.

Nel caso in cui il cliente entrante dimostri e/o attesti l'impossibilità di ottenere le dichiarazioni del titolare uscente della fornitura, potrà stipulare un nuovo contratto presentando una pratica documentata con la quale dia prova del proprio titolo all'utilizzo dell'immobile servito e della lettura alla data di presentazione della pratica documentata, oltre ai documenti richiesti dal Fornitore.

Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell'utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.

5.4 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas.

6. Ritardo nei pagamenti delle bollette e sospensione/riattivazione della fornitura.

6.1 Al ricevimento della bolletta/fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate nella bolletta stessa.

6.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 del 8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente.

6.3 In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui al punto 6.1, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 relativamente al diritto di risolvere il contratto/i - di attivare le procedure previste in caso di morosità nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera AEEGSI 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all'Allegato A alla delibera stessa, con riferimento alla fornitura di energia elettrica e all'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., con riferimento alla fornitura di gas.

6.4 Qualora il Cliente possieda le caratteristiche di: a) "Cliente disalimentabile" nel caso di fornitura di energia elettrica; b) titolare di "PDR disalimentabile" nel caso di fornitura gas, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine il Fornitore dovrà costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), nella quale sarà indicato, tra l'altro, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, secondo quanto stabilito dal comma 3.3 lett. a. Allegato A, delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.2 lett. a. Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al recapito indicato dal Fornitore nella suddetta comunicazione. Il Fornitore, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità del Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità secondo quanto stabilito dal comma 3.3. lett. b. Allegato A, delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.2 lett. b. Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. (**Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità**).

Detti termini, secondo quanto previsto dal comma 3.4 Allegato A alla delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e dal comma 4.2 bis Allegato A delibera AEEGSI ARG/GAS 99/11 e ss.mm.ii., possono essere ridotti nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura e comunque non possono essere inferiori: relativamente al termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, a 7 giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora; relativamente al termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura, non inferiori a 2 giorni lavorativi.

6.5 **Per la sola fornitura di energia elettrica in BT**, come previsto dall'art.16 dell'Allegato A, delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e ss.mm.ii.:

- il Fornitore ha diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente;

- nel caso di **clienti connessi in BT**, qualora sussistano le condizioni tecniche dei misuratori, in caso di morosità del Cliente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, ai fini di gestione della pratica, un importo pari al contributo previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A, delibera AEEGSI 156/07 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 164, SO n. 161 del 17.07.2007), anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità.

6.6 Il Cliente, secondo quanto stabilito dal comma 3.6 Allegato A, delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.3 Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;

- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.

6.7 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all'immediata sospensione della fornitura in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non sarà dovuto al Cliente alcun preavviso da parte del Fornitore.

6.8 Il Cliente è tenuto:

- a pagare il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare eventualmente previsto dall'AEEGSI o definito nel prezzario del Distributore;
- a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute dal Fornitore;
- a saldare integralmente fatture/bollette non pagate o pagate parzialmente;
- a ripristinare, ove richiesto, il deposito cauzionale e/o la garanzia di cui al successivo art. 7.

Il Cliente che possiede le caratteristiche di Cliente disalimentabile (nel caso di fornitura di energia elettrica) o che sia titolare di PDR disalimentabile (nel caso di fornitura gas) ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di poter disalimentare il punto in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell'eventuale danno subito dal Fornitore. Sarà infatti posto a carico del Cliente ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere dal Fornitore a causa della sospensione e/o risoluzione del contratto di fornitura.

6.9 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i "Clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 Allegato A, delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e ss.mm.ii., il Fornitore potrà risolvere i contratti di disaccoppiamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente finale interessati dall'inadempimento secondo quanto previsto dall'art. 24 Allegato A, delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e ss.mm.ii.. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità:

- dell'Acquirente Unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

6.10 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un "PDR non disalimentabile" il Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 15 Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 ss.mm.ii., potrà procedere alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il Cliente finale titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento e, decorso tale termine, senza che il Cliente finale abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla richiesta al Distributore locale di *Cessazione amministrativa per morosità* relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG (Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04.06.2009).

6.11 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un "PDR disalimentabile" il Fornitore potrà provvedere, tra l'altro, a richiedere al Distributore locale:

- la *Cessazione amministrativa per morosità* relativa a un PDR disalimentabile, secondo quanto previsto dall'art. 9 Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 ss.mm.ii.;
- la *Cessazione amministrativa per morosità* a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, secondo quanto previsto dall'art. 13 Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 ss.mm.ii.; il Fornitore in tal caso sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

7 Deposito cauzionale e/o equivalente garanzia.

7.1 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT, il Fornitore si riserva, all'atto della stipula del contratto, di richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia di valore entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa in materia.

7.2 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT il Fornitore si riserva, all'atto della stipula del contratto, di richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria Compagnia di assicurazione, a prima richiesta, per un importo pari al fatturato di 3 (tre) mensilità medie di fornitura, stimato dal Fornitore.

7.3 Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, potrà incamerare il deposito cauzionale o l'equivalente garanzia fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dalle presenti Condizioni di vendita e dalla Legge.

7.4 Qualora, a fronte di mancati pagamenti, l'importo del deposito o dell'equivalente garanzia fosse escusso in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire il deposito o la garanzia per l'intero ammontare. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito o della garanzia, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in virtù di quanto previsto dall'art. 4.

7.5 L'eventuale importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

8 Imposte e tasse.

8.1 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d'imposta applicando in fattura le imposte gravanti sull'energia elettrica e il gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di Legge. Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.

9 Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali.

9.1 Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, o altre Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse previste dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte. Per quanto concerne eventuali variazioni di corrispettivi che derivino dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, si rinvia al successivo art. 19.

9.2 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT, qualora si renda necessaria per giustificato motivo una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del Fornitore diversa da quella di cui all'art. 9.1, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/COM 104/10 e ss.mm.ii., il Fornitore stesso ne darà apposita comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso). Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

9.3 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT detta comunicazione conterrà l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto", e per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

- il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
- l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
- la decorrenza della variazione proposta;
- i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di un mese, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 della deliberazione AEEGSI 25 Giugno 2007 n. 144/2007 e ss.mm.ii., da effettuarsi con comunicazione scritta da inviare al Fornitore prima della data di decorrenza della variazione contrattuale; il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

9.4 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT, qualora intervengano modifiche del quadro normativo o dei parametri economici su cui si basa l'offerta sottoscritta dal Cliente ovvero ricorrano giustificati motivi, il Fornitore si riserva la facoltà di proporre, secondo buona fede e correttezza, nuove condizioni contrattuali nell'intento di assicurare la prosecuzione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di non accettarle, comunicandolo tempestivamente al Fornitore entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di mancata comunicazione entro il termine citato, le nuove condizioni si intendono accettate. In caso di non accettazione da parte del Cliente, il contratto ha termine alla fine del mese successivo a quello del ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di non accettazione. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate in forma scritta.

10 Identificazione personale commerciale e comunicazioni relative al contratto e reclami (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT).

10.1 Il Fornitore assicura la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti. Tutti i dipendenti e il personale incaricato a qualunque titolo dal Fornitore delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e/o alla conclusione di contratti in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali, sono muniti di un apposito documento dal quale risultano: gli elementi identificativi associati all'indicazione "agente di vendita"; il nome del Fornitore; un recapito telefonico del Fornitore, in grado di confermare al Cliente che il contatto è finalizzato alla conclusione di un contratto di fornitura nel mercato libero.

10.2 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi della sede della fornitura. Dette comunicazioni, a prescindere dal fatto che abbiano a oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas, dovranno essere inoltrate a IREN MERCATO:

- a mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o, quando previsto, a mezzo di incaricati del Fornitore, ai seguenti recapiti: i) ad IREN MERCATO - Casella Postale 300 - Torino - via Alfieri 10 - 10121 Torino per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in Torino e Provincia;
- ad IREN MERCATO al Servizio Gestione Clienti, in Via Nubi di Magellano, n. 30, CAP 42123, Reggio Emilia per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti nell'area Emilia.
- ad IREN MERCATO al Servizio Gestione Clienti, in Via S.S. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova, per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in tutte le altre aree del territorio nazionale;
- a mezzo fax al n. 011.0703553 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in Torino e Provincia di Torino; a mezzo fax al n. 0522.297522 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti nell'area Emilia; a mezzo fax al n. 010.5586236 per tutti i contratti relativi alle utenze riferite a immobili siti in tutte le altre aree del territorio nazionale.

10.3 Con le medesime modalità di cui all'art. 10.2, il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando eventualmente il modulo predisposto dal Fornitore stesso reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito www.irenmmercato.it. Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta eventuali ulteriori canali attraverso cui chiedere informazioni e/o presentare reclamo.

È fatta salva la possibilità di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo fornito dal Fornitore, a condizione che la comunicazione del cliente contenga almeno gli elementi minimi indicati dall'art. 9.3 della Delibera AEEGSI 18 Novembre 2008 - ARG/COM n. 164/08 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 2 del 3.1.2009) e quindi: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; d) servizio cui si riferisce il reclamo scritto.

10.4 Il Fornitore fornisce risposta motivata al Cliente entro 40 giorni solari dalla data di ricezione del reclamo, in conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 18 Novembre 2008 - ARG/COM n. 164/08 e ss.mm.ii.

11 Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione.

11.1 Fermo restando quanto infra disposto, il Fornitore non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente salvo che gli stessi gli siano imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

11.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte dei Distributori rispettivamente competenti per territorio, in caso di pericolo, per ragioni di servizio o per motivi di sicurezza del sistema. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del contratto.

11.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l'impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna dell'energia elettrica e del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d'onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; iv) microinterruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.

11.4 Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l'altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo.

11.5 Inoltre, qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente.

11.6 Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto s'intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal Contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi e secondo le modalità di cui all'art. 2.

11.7 Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall'art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichiarazione a mezzo raccomandata a/r da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

12 Standard qualitativi - indennizzi automatici.

12.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita di cui all'art. 14 dell'Allegato A alla Delibera AEEGSI 18 Novembre 2008 ARG/COM n. 164/08 e ss.mm.ii. e di seguito specificati:

Tabella 1 - Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale.

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti:	40 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione:	90 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione:	20 giorni solari

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari:	95%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari:	95%

12.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla Tabella 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente, in occasione della prima fatturazione utile, a titolo di indennizzo automatico, un indennizzo automatico base pari a 20 euro, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della citata Delibera AEEGSI n. 164/08 e ss.mm.ii. Tale importo è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

12.3 Per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT, in conformità con l'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/COM 104/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.

12.4 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (Del. ARG/COM 164/08 e ss.mm.ii.).

13 Avvio del contratto per cambio fornitore. Attivazione della fornitura. Presupposti. Condizioni risolutive.

13.1 In caso di recesso per cambio fornitore con riferimento al contratto di fornitura di gas e di energia elettrica in BT:

- la fornitura, ai sensi del presente contratto, viene avviata con le seguenti tempistiche:
 - per i clienti domestici dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il precedente fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso;
 - per i clienti non domestici che non abbiano ancora esercitato la propria idoneità dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il precedente fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso;
 - per i clienti non domestici che abbiano già esercitato la propria idoneità, dal primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il precedente fornitore abbia ricevuto la comunicazione di recesso;
- in ogni caso la fornitura è avviata dalla data di effettiva sostituzione di IREN MERCATO nella fornitura.

13.2 In caso di recesso per cambio fornitore con riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica in MT la

fornitura, ai sensi del presente contratto, viene avviata dalla data di effettiva sostituzione di IREN MERCATO, in esito, al perfezionamento delle procedure di cessazione del rapporto di fornitura precedente.

13.3 In caso di attivazione presso utenza con contatore chiuso:

- la fornitura di gas decorre dalla data di apertura del contatore stesso;
- la fornitura di energia elettrica in BT e MT decorre dalla lettura iniziale comunicata dal Distributore;

13.4 In caso di voltura presso utenza con contatore aperto:

- la fornitura di gas decorre dalla data della lettura comunicata ai sensi del precedente articolo 5.3 validata dal Distributore;
- la fornitura di energia elettrica in BT e MT decorre dalla data della lettura comunicata ai sensi del precedente articolo 5.3 validata dal Distributore o dalla data della lettura rilevata dal Distributore.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

19.2.12 Il cliente è tenuto a versare al fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto in proprio nome in esecuzione dei mandati come specificato nell'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

19.3.1 Per la sola somministrazione di gas naturale, i prezzi contrattuali, determinati come specificato nella citata Sezione Economica contrattuale, verranno applicati ai consumi del Cliente utilizzando il profilo di prelievo di cui all'Allegato A della Delibera 229/2012/Gas del 31 maggio 2012 e ss.mm.ii.

19.3.2 Saranno fatturati al Cliente la componente relativa alla copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso definita nell' Allegato "Sezione Economica contrattuale", la componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso ed i corrispettivi, con riferimento ai relativi servizi, di importo pari alle componenti definite dalle condizioni economiche relative al servizio di tutela in materia di trasporto, copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) e gradualità (GRAD) esclusa la componente Cpr, e le quote fisse e variabili di vendita al dettaglio, così come definite dagli artt. 6, 6bis, 7, 8, 8bis e 11 dell'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 4.6.2009 recante "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)") oltre alla componente ACP il cui importo sarà commisurato al valore della componente Cpr come definita nell'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii., gli sconti e/o le condizioni particolari indicate nell' Allegato "Sezione Economica contrattuale". I valori e le eventuali variazioni dei corrispettivi sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall'AEEGSI.

19.3.3 Nel caso di Contratto di somministrazione di gas con sconto rispetto al "prezzo di riferimento" per prezzo di riferimento si intende sia per i clienti aventi diritto al servizio di tutela così come definiti nell'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. sia per gli altri clienti, il prezzo di vendita di riferimento come definito dall'AEEGSI nell'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. esclusa la componente Cpr e inclusa la componente ACP il cui importo sarà commisurato al valore della componente Cpr come definita nell'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.; tale prezzo di riferimento subirà le variazioni definite dalle autorità competenti. Eventuali componenti aggiuntive, definite da IREN MERCATO, verranno indicate dalla società stessa nell'Allegato "Sezione Economica contrattuale".

19.3.4 Nel caso di Contratto di somministrazione di gas a prezzo fisso, tale prezzo fisso sostituisce la componente relativa alla copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso e rimarrà invariabile sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto o altra specifica data indicata dalla società stessa nell'Allegato "Sezione Economica contrattuale". Il Fornitore, 90 giorni prima di tale termine, comunicherà per iscritto al Cliente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, l'eventuale variazione del prezzo fisso e/o di altre condizioni economiche e del relativo periodo di validità. Dalla data di ricezione della comunicazione, il Cliente potrà esercitare il recesso con le modalità e i termini previsti nella sopraccitata comunicazione. In mancanza della predetta comunicazione di IREN MERCATO, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s'intenderà automaticamente prolungato per ogni ulteriore periodo contrattuale sino a nuova comunicazione da parte di IREN MERCATO, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.

19.3.5 Nel caso di Contratti di somministrazione di gas a prezzo indicizzato, il suddetto prezzo varierà in base all'indice specifico, con la cadenza e le modalità specificate nell'Allegato "Sezione Economica Contrattuale".

19.3.6 Oltre alle componenti indicate nei punti precedenti, verranno fatturati al Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da IREN MERCATO nei confronti del distributore di gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas così come definite dall'art. 10 dell'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.. Inoltre saranno fatturati al Cliente le imposte (imposta erariale di consumo e addizionale regionale) ed eventuali ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.

19.3.7 Le componenti di cui sopra verranno applicate ai volumi con adeguamento, laddove necessario, al potere calorifico superiore convenzionale determinato, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati presso gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno corretti mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C" secondo le disposizioni delle Delibere dell'AEEGSI ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii..

19.3.8 Le suddette voci nonché gli eventuali oneri diversi dalla fornitura costituiscono l'imponibile al quale viene applicata l'IVA.

19.3.9 Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi del gas sono a carico del Cliente e il loro importo viene conteggiato nelle relative bollette/fatture.

19.4 Nel sito www.irenmecato.it sono a disposizione del Cliente informazioni circa i corrispettivi indicati nelle offerte e circa le aliquote delle imposte.

20 Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas e di energia elettrica.

1) Accertamento consumi gas.

20.1 Ogni consumo di gas misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente.

20.2 La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell'attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente.

20.3 Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente, durante il giro di lettura, il personale incaricato dal Distributore lascerà all'utenza del Cliente stesso un'apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in bolletta. L'autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione solo qualora validata dal Distributore.

20.4 Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare.

Per la suddetta determinazione induttiva dei consumi, per tutti gli usi, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo storico dell'utenza e del profilo di prelievo (Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 229/2012/R/Gas del 31 maggio 2012 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 01 giugno 2012); in tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo medio per la tipologia di utenza e per la zona climatica.

20.5 Il Fornitore si riserva altresì di richiedere l'autolettura al Cliente.

20.6 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l'esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento.

20.7 Qualora il Cliente decida di optare per tali possibilità, dovrà comunque presentarne apposita richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato nei seguenti casi:

- per il caso di richiesta di sopralluogo per verificare l'esattezza della lettura registrata, qualora la lettura risulti esatta;

- per il caso di richiesta di verifica del gruppo di misura, qualora il misuratore risulti regolarmente funzionante.

Nel caso in cui venga accertato il mancato o irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.

20.8 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

1) Accertamento consumi di energia elettrica.

20.9 Ogni consumo di energia elettrica misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente. La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell'attività di lettura secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente.

20.10 La lettura dei misuratori viene attuata tramite telelettura a distanza nel caso di misuratori atti a rilevare le letture mediante questa modalità o tramite personale incaricato dal Distributore.

20.11 Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare. Per la determinazione induttiva dei consumi si terrà conto del consumo storico dell'utenza al quale sarà applicato il c.d. metodo pro die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW).

20.12 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento.

Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentarne richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.

Nel caso in cui venga accertato il mancato o irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.

20.13 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

21 Fatturazione, pagamenti.

21.1 Sia per la sola somministrazione di energia elettrica, sia per la somministrazione di gas naturale, la fatturazione avviene, con la periodicità e le modalità indicate nell'apposita Sezione Economica Contrattuale.

21.2 Il pagamento dei corrispettivi oggetto della bolletta/fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza ivi indicata che non potrà essere inferiore a venti giorni solari dalla data di emissione della fattura stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso i canali di incasso indicati in bolletta. L'eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente può avvenire, ove ne sussistano i presupposti, in seguito a richiesta scritta del Cliente ovvero su iniziativa del Fornitore.

21.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine fissato nella bolletta, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 6

delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

22 Pronto intervento e Servizio Guasti elettrici.

22.1 Il Fornitore, con la prima bolletta utile, si impegna a fornire al Cliente i numeri Pronto Intervento (gas naturale) e /o Servizio Guasti elettrici (energia elettrica) del Distributore competente per ogni eventuale necessità del Cliente medesimo. Nel caso di successiva variazione di detti numeri, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di Pronto Intervento (gas naturale) e /o Servizio Guasti elettrici (energia elettrica) con la bolletta successiva.

23. Legge applicabile e Foro Territoriale competente.

23.1 Per quanto non previsto dal Contratto di somministrazione e dalle presenti Condizioni Generali di vendita di energia elettrica e di gas naturale nel mercato libero, sono applicabili le leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e gli usi vigenti.

23.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:

- del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza;

- del Tribunale di Torino, per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per forniture relative a sedi ubicate in Torino e Provincia di Torino;

- dei Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas per forniture relative a sedi ubicate nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Modena;

- del Tribunale di Genova per tutti gli altri contratti stipulati con clienti non domestici.

23.3 Il Cliente, al fine di addivenire ad una possibile soluzione delle eventuali controversie con il Fornitore ha sempre la possibilità di utilizzare il Servizio Conciliazione Clienti Energia ("Servizio Conciliazione"), presso Acquirente Unico S.p.A. Il Servizio di conciliazione è gratuito, si svolge on line ed è attivabile dopo aver presentato un reclamo scritto al Fornitore. Per attivare il Servizio Conciliazione il Cliente è tenuto a registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito www.conciliazione.energia.it.

24 Clausola generale.

24.1 Fermo restando quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, eventuali e/o ulteriori clausole contrattuali contenute in atti perfezionati tra il Fornitore e il Cliente e inerenti alla somministrazione di gas e/o energia elettrica prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita.

25 Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali.

25.1 La nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 Luglio 2003 n. 174) e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali", è riportata in calce alle presenti condizioni generali di vendita.

25.2 La nota informativa di cui al precedente art. 25.1, ed eventuali successive revisioni, viene pubblicata sul sito www.irenmecato.it ed è reperibile presso gli uffici del Fornitore.

26 Registrazione.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in GURI n. 99 del 30.4.1986).

Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali.

Al sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (pubblicato nella Gazz.Uff.29 Luglio 2003 n.174) e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali", viene precisato che i dati personali dell'interessato vengono raccolti e trattati, da IREN MERCATO S.p.A. per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale afferente alla somministrazione di energia elettrica, di gas, di calore e per soddisfare ad adempimenti di legge tra i quali rientra anche, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 13 Maggio 2016, n. 94, l'addebito delle rate relative al canone Rai nell'ambito della fatturazione dei consumi di energia elettrica. Il conferimento dei dati per tali fini è obbligatorio in quanto costituisce un requisito essenziale per l'erogazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale. Per il trattamento dei dati a tali fini non è necessario il consenso da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 196/2003. L'eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete da parte dell'interessato potrebbe impedire ad Iren Mercato di svolgere le attività sopra indicate. Le modalità di trattamento sono sia manuali che automatizzate, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici. IREN MERCATO S.p.A., previo specifico ed esplicito consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 e 130 D. Lgs. 196/2003, potrà trattare i dati personali dell'interessato anche per finalità diverse da quelle sopra indicate, quali: finalità promozionali, ricerca/gradimento di mercato; comunicazione e/o cessione, anche mediante trasferimento degli stessi nel rispetto della normativa di legge, per finalità promozionali, ricerca/gradimento di mercato a enti e/o società controllate, controllanti o comunque a vario titolo collegati ad IREN MERCATO S.p.A. e/o facenti parte del Gruppo IREN, nonché a terzi operanti nelle categorie economiche o merceologiche della grande distribuzione, dei servizi assicurativi, bancari e finanziari, dei servizi e prodotti tecnologici legati all'efficienza energetica, della telefonia e dei servizi informatici. Un eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete da parte dell'interessato potrebbe impedire ad IREN MERCATO S.p.A. di svolgere le attività, sopra indicate, ma non impedirà l'erogazione del servizio di fornitura di energia, gas e calore. Le comunicazioni aventi ad oggetto le finalità di cui al punto che precede potranno avvenire sia con modalità tradizionali (es.: posta cartacea, telefonate con operatore), che automatizzate (es.: telefonate senza operatore) e assimilabili (es.: fax, e-mail, sms, mms). L'interessato potrà sempre esercitare il diritto di opposizione in virtù di quanto previsto nell'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003. L'opposizione, in assenza di indicazione contraria dell'interessato, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate.

Nel trattamento dei dati personali IREN MERCATO S.p.A. garantisce l'assoluto rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati saranno trattati per il tempo necessario a perseguire le finalità contrattuali e legali. Nel caso in cui il servizio richiesto sia gestito da terzi, anche questi ultimi saranno nominati responsabili del trattamento dei dati. I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che operano sotto il diretto controllo di IREN MERCATO S.p.A., al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei dati stessi. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono:

- soggetti incaricati della gestione dei clienti e dei consumatori;

- soggetti incaricati di stampare e inviare le bollette;

- soggetti operanti nel settore della tutela del rischio del credito, che potrà essere attuata anche a mezzo di cessione dei crediti maturati;

- soggetti incaricati di valutare l'efficienza ed efficacia del servizio reso, nel caso in cui l'interessato abbia dato previo specifico ed esplicito consenso al trattamento dei dati per fini diversi da quelli sopra indicati;

I dati di cui sopra non vengono diffusi. L'interessato ha diritto di ottenere da IREN MERCATO S.p.A. conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e della loro comunicazione in forma intelligibile, ivi inclusi i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito è riportato il testo integrale di detto articolo), tramite invio di comunicazione a IREN MERCATO S.p.A., Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova. Il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 dello stesso decreto legislativo, è IREN MERCATO S.p.A. - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Gestione Clienti - Elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento dei dati è disponibile e può essere richiesto all'indirizzo e-mail: privacy.irensa@gruppoiren.it. Ogni contatto con il Titolare ed i Responsabili del Trattamento potrà avvenire inviando una comunicazione scritta all'indirizzo indicato oppure una e-mail a: privacy.irensa@gruppoiren.it.

"Art.7 del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii."

TITOLO II - DIRITTI DELL'INTERESSATO Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, comunque quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

Iren Mercato S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Iren Mercato S.p.A. ha, altresì, adottato il Codice Etico del Gruppo Iren che definisce i valori di etica aziendale il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività, Iren Mercato S.p.A. si atterra a quanto disposto nel suddetto Codice Etico, nonché a quanto indicato nel proprio Modello organizzativo.

Il Codice Etico e il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 di Iren Mercato S.p.A. sono consultabili sul sito web www.irenmecato.it

